



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE
e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto**

Deliberazione n. 127/2018

REINSERIMENTO DELL'IMPIANTO AUT. N. 2155 NEL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA, PRECEDENTEMENTE ESCLUSO DALLA DELIBERAZIONE 16/2013 E ASSEGNAZIONE PRELIMINARE DI QUOTE GRATUITE.

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra" (di seguito "decreto legislativo 30/2013");

VISTO il decreto 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema EU-ETS", (di seguito "Decreto tariffe") che disciplina i costi delle attività di cui all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 179 del 29 luglio 2016 recante il "Regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto" (di seguito "Comitato");

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato;

VISTO l'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE riferito all'esclusione temporanea di taluni impianti, in particolare il comma 3, il quale prevede che *"Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario [omissis] le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto"*, nonché il documento della Commissione europea *"Reintroduction of installations excluded pursuant to Art. 27 ("small emitters") of Directive 2003/87/EC to the EU ETS"* del 12/08/2015;

M_AMTE.CLE.ETS.DEC ETS.REGISTRAZIONE.Prot.0000127.18-12-2018

VISTO l'articolo 38, ed in particolare il comma 2 del decreto legislativo 30/2013, ai sensi del quale un impianto escluso che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 tCO₂eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di competenza degli impianti esclusi;

VISTI i moduli per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5 della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, trasmessi a questo Comitato dai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo n. 216/2006 e delle deliberazioni di questo Comitato n. 25/2011 del 30 giugno 2011, n. 31/2011 del 18 ottobre 2011 e n. 02/2012 del 8 febbraio 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 e s.m.i. della Commissione concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora in avanti "*Regolamento 601/2012*";

VISTO il modello per il piano di monitoraggio delle emissioni annue predisposto dalla Commissione europea ed approvato nella riunione del 7 giugno 2012 dal Comitato Cambiamenti Climatici, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione europea, nonché, anche in lingua italiana, sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTE le linee guida n. 1, 3, 4, 5 e 6 emanate dalla Commissione europea per il supporto dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione pubblicate sul sito istituzionale della Commissione europea e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la Deliberazione n. 16/2013 del Comitato del 25 luglio 2013 recante "*Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30/2013*" ed in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale prevede che "*Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 30/2013, l'impianto di cui all'Allegato 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020, emette più di 25.000 tCO₂eq., rientra, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento della predetta soglia, nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non può essere oggetto di ulteriore esclusione.*";

VISTA la comunicazione delle emissioni dell'impianto aut. n 2155 ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA – divisione cartiera, ricevuta il 24/04/2018 dalla quale risulta che le emissioni per l'anno 2017 sono pari a 28.612 tonnellate di CO₂eq, e che il medesimo quantitativo è riportato nella tabella n.2 dell'allegato 2 della delibera 92/2018 recante "*Verifica delle emissioni 2017 degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013, approvazione delle comunicazioni delle emissioni 2017 degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 8, comma 2 della delibera 16/2013 e individuazione degli impianti con obbligo di verifica in sito delle comunicazioni delle emissioni 2017 di cui all'articolo 8 comma 3 della delibera 16/2013.*";

VISTA l'istruttoria della Segreteria Tecnica sul piano di monitoraggio trasmesso a questo Comitato dal gestore dell'impianto in questione in data 06 luglio 2018;

VISTO il Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'articolo 52, paragrafo 2;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 14 Dicembre 2018,

DELIBERA

Art. 1

(Reinserimento dell'impianto nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 l'impianto aut. n. 2155 del gestore ABK GROUP - STABILIMENTO DI SOLIGNANO, è reinserito nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui al decreto legislativo 30/2013.
2. L'impianto di cui al comma 1 a decorrere dal 1 gennaio 2018 è altresì escluso dal Registro Nazionale dei Piccoli Emittitori di cui all'art.10 della Delibera del Comitato n. 16/2013.
3. Fino al 31 dicembre 2020 l'impianto di cui al comma 1 non potrà rientrare fra gli impianti esclusi ai sensi della deliberazione del Comitato n. 16/2013.
4. Il gestore dell'impianto riportato in allegato A presenta all'amministratore del registro dell'Unione, di cui all'articolo 28 del D. Lgs. n. 30/2013, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore del Registro stesso, sulla base del Regolamento (UE) n. 389/2013.

Art. 2

(Oneri tariffari)

1. Sono a carico dei titolari dell'impianto di cui all'art. 1 gli oneri tariffari previsti dall'art. 41 del d.lgs. 30/2013 conformemente con quanto stabilito dal Decreto Tariffe;
2. Le tariffe di cui al comma 1 relative all'anno 2017, devono essere corrisposte, secondo le modalità riportate nel Decreto Tariffe, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Art. 3

(Approvazione del piano di monitoraggio)

1. E' approvato e caricato sulla base dati AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 30/2013, e dell'art. 12, comma 1 del Regolamento

della Commissione n. 601/2012, il piano di monitoraggio dell'impianto di cui all'art. 1 della presente deliberazione, così come indicato nell'Allegato 1.

2. Il Piano di monitoraggio di cui al comma 1 è aggiornato nei casi previsti dall'articolo 16 comma 2 del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013 e nei casi previsti dall'art. 14 del Regolamento 601/2012.

Art. 4

(Assegnazione preliminare di quote all'impianto)

1. Ai fini dell'assegnazione delle quote relative al periodo 2018 – 2020, all'impianto di cui all'art. 1 della presente deliberazione è assegnato, fatte salve eventuali modifiche impiantistiche con effetto sull'assegnazione gratuita, il quantitativo annuo di quote preliminari riportato in Allegato 2.

Art. 5

(Pubblicità dei dati)

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it/pagina/emission-trading>). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione al gestore interessato.

Art. 6

(Notifica alla Commissione europea)

1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento della Commissione europea n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto dall'articolo 24, comma 2, della decisione della Commissione europea n. 2011/278/UE.

IL PRESIDENTE
Alessandro Carettoni



ALLEGATO 1 – Piano di monitoraggio

N. Aut.	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Data invio versione Pdm approvata	Nome file
2155	ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA	ABK GROUP - STABILIMENTO DI SOLIGNANO	STRADA STATALE 569 PER VIGNOLA 226 SOLIGNANO 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)	06/07/2018	2155_MP_2013_2020_v1_ANC.xls

ALLEGATO 2 – Assegnazione preliminare di quote a titolo gratuito

N. Aut.	ID Univoco	Gestore	Denominazione Impianto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2155	N.a.	ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA	ABK GROUP - STABILIMENTO DI SOLIGNANO	0	0	0	0	0	17.413	17.062	16.711